



COMUNE DI SCARLINO
PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO

per l'APPLICAZIONE

dell'IMPOSTA DI SOGGIORNO

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL
15.06.2012**

MODIFICATO CON DELIBERE:

- **C.C. N. 4 DEL 15.03.2013**
- **C.C. N. 59 DEL 29.12.2014**
- **C.C. N. 4 DEL 31.03.2021**

Comune di Scarlino

Via Martiri d'Istia, 1

58020 Scarlino (Gr)

Tel. 0566 38511 Fax 0566 37401

comunediscarlino.protocollo@legalmail.it

www.comune.scarlino.gr.it

Partita Iva 00186560538

Codice Fiscale 80001830530



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Articolo 1 Oggetto del Regolamento e istituzione dell'imposta

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Scarlino, ai sensi dell'art. 4 decreto legislativo n. 23 del 14.2.2011, disciplinandone l'applicazione.
3. Il gettito dell'imposta è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione, recupero e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, e dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Scarlino, di cui alla normativa regionale in materia di turismo.
2. *Per "strutture ricettive" si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).*

Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- *le strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici, ovvero, le strutture gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità (alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, campeggi, villaggi turistici, marina resort, aree di sosta, parchi di vacanza);*

Comune di Scarlino

Via Martiri d'Istia, 1

58020 Scarlino (Gr)

Tel. 0566 38511 Fax 0566 37401

comunediscarlino.protocollo@legalmail.it

www.comune.scarlino.gr.it

Partita Iva 00186560538

Codice Fiscale 80001830530



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

- *le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici);*
- *le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca, i residence);*
- *gli alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per "locazioni brevi", ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all'art. 4 del decreto legge 24.4.2017 n° 50, convertito dalla legge 21.6.2017 n° 96 e all'art.70 della Legge Regionale n.86 del 2.12.2016."*

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 .
2. *I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ed i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone che ricercano un immobile con coloro che dispongono di unità immobiliari da locare, di seguito denominati "Responsabili dell'Imposta di Soggiorno", provvedono alla riscossione dell'imposta, rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Scarlino e sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs.23/2011, così come modificato dall'art. 180 comma 3, del D.L. n.34 del 19.05.2020 convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020.*

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

Comune di Scarlino

Via Martiri d'Istia, 1

58020 Scarlino (Gr)

Tel. 0566 38511 Fax 0566 37401

comunediscarlino.protocollo@legalmail.it

www.comune.scarlino.gr.it

Partita Iva 00186560538

Codice Fiscale 80001830530



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Scarlino;
- b) *i minori entro il dodicesimo anno di età;*
- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- d) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali. Per ogni iniziativa il settore organizzatore dell'evento provvederà a definire l'elenco degli operatori e dei soggetti interessati;
- e) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- f) coloro che prestano attività lavorativa presso le strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2;
- g) i pernottamenti effettuati in bassa stagione, intendendo per tale il periodo che va dal 1 settembre al 30 aprile;
- h) coloro che soggiornano per motivi di studio o ricerca, qualora il progetto sia sostenuto dall'Ente

Articolo 5 **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. *L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.*

Comune di Scarlino

Via Martiri d'Istia, 1

58020 Scarlino (Gr)

Tel. 0566 38511 Fax 0566 37401

comunediscarlino.protocollo@legalmail.it

www.comune.scarlino.gr.it

Partita Iva 00186560538

Codice Fiscale 80001830530



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

3. In ogni caso l'imposta non può essere superiore ad €. 5,00 per ogni persona e per ogni notte di soggiorno.
4. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.
5. L'imposta si applica nel periodo che va dal 1 maggio al 31 agosto di ogni anno.

Articolo 6 Obblighi dei Responsabili dell'Imposta di soggiorno

1. *I Responsabili dell'Imposta di soggiorno relativi alle strutture ricettive ubicate nel Comune di Scarlino sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, nonché a richiedere il pagamento dell'imposta al soggetto passivo entro il termine del periodo di soggiorno di ciascun ospite con rilascio di quietanza.*
2. *I gestori, in qualità di Responsabili dell'Imposta di soggiorno, devono obbligatoriamente presentare all'ufficio preposto la richiesta di registrazione su apposito gestionale informatico messo a disposizione dal Comune di Scarlino richiedendo le credenziali di accesso necessarie.*
3. *Il Responsabile dell'Imposta di soggiorno comunica al servizio tributi del Comune di Scarlino entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre solare, il numero di pernottamenti imponibili e la somma riscossa ai soli fini della corretta contabilizzazione da parte dell'Amministrazione. La comunicazione deve essere presentata anche se non ci sono stati pernottamenti nel bimestre di riferimento: in questo caso il gestore o i soggetti indicati nel primo periodo, comunicano che vi sono stati zero pernottamenti oppure i dati relativi all'esenzione o esclusione dall'imposta di soggiorno.*
4. *La comunicazione di cui al comma 3 deve essere compilata e presentata esclusivamente on-line, mediante l'apposito gestionale informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni distinte per ogni struttura.*
5. *I Responsabili dell'Imposta di soggiorno, gestori di portali telematici e/o piattaforme on line ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare tenuti agli adempimenti riguardanti l'imposta di soggiorno potranno definire le modalità per l'attuazione dei suddetti obblighi con atto convenzionale concordato con il Comune di Scarlino.*

Comune di Scarlino

Via Martiri d'Istia, 1

58020 Scarlino (Gr)

Tel. 0566 38511 Fax 0566 37401

comunediscarlino.protocollo@legalmail.it

www.comune.scarlino.gr.it

Partita Iva 00186560538

Codice Fiscale 80001830530



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

6. *I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità predisposte approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la conferenza Città-Stato ed autonomie locali, ai sensi di quanto disposto dal comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo le modalità che saranno definite dal comune.*
7. *Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive ovvero i soggetti che incassano, in relazione all'attività di riscossione e di riversamento dell'imposta di soggiorno, continuano a rendere il conto della propria gestione; a tale scopo i gestori medesimi sono tenuti a trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto sull'apposito "modello 21" approvato con d.p.r. n. 194/1996, All. B.*
8. *Il Responsabile dell'Imposta di soggiorno è obbligato a conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno.*

Articolo 7 Pagamento e riversamento dell'imposta

1. *I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, che pernottano nelle strutture ricettive e nelle altre tipologie indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al Responsabile dell'Imposta di soggiorno. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Scarlino.*
2. *Il gestore della struttura ricettiva, dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate. E' consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.*
3. *Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di Responsabile dell'Imposta di soggiorno, effettua il versamento al Comune di Scarlino degli importi riscossi, inclusi anche quelli dovuti ma non corrisposti dall'ospite, entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre solare. Il riversamento potrà avvenire, indicandone la causale, con le seguenti modalità:*
 - a) *a mezzo della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, detta "PAGO PA";*

Comune di Scarlino

Via Martiri d'Istia, 1

58020 Scarlino (Gr)

Tel. 0566 38511 Fax 0566 37401

comunediscarlino.protocollo@legalmail.it

www.comune.scarlino.gr.it

Partita Iva 00186560538

Codice Fiscale 80001830530



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

- b) con pagamento diretto effettuato presso lo sportello della Tesoreria Comunale oppure a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria intestato al Comune di Scarlino.*

Articolo 8 **Controllo e accertamento dell'imposta**

1. *Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.*
2. *Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:*
 - a) *invitare i soggetti passivi e i Responsabili dell'Imposta di Soggiorno ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e pagata ed i versamenti effettuati al Comune;*
 - b) *inviare ai Responsabili dell'Imposta di Soggiorno questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con inviti a restituirli compilati e firmati;*
 - c) *effettuare sopralluoghi anche tramite gli agenti di polizia municipale;*
 - d) *avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all'evasione del tributo introdotti dall'art. 13 – quater del D.L. 30/4/2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28/6/2019 n. 58;*
3. *Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al "Responsabile del pagamento dell'Imposta di soggiorno" un apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi da 792 a 804 della L. 160/2019.*

Articolo 9 **Sanzioni**



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

1. *Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.*
2. *Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.*
3. *Per l'omessa o infedele dichiarazione alla prescritta scadenza della "Dichiarazione Annuale" di cui all'art. 6, comma 6 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.*
4. *Per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del DL 34/2020) è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs 472/1997.*
5. *Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 6, comma 3 del presente regolamento, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero da parte dei soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
6. *Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettere a) e b), da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero da parte dei soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
7. *Per qualsiasi altra violazione al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.*
8. *Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma precedente è disciplinato dalle disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.*
9. *La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.*

Comune di Scarlino

Via Martiri d'Istia, 1

58020 Scarlino (Gr)

Tel. 0566 38511 Fax 0566 37401

comunediscarlino.protocollo@legalmail.it

www.comune.scarlino.gr.it

Partita Iva 00186560538

Codice Fiscale 80001830530



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Articolo 11 Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. *Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare esclusivamente entro le scadenze dello stesso anno in cui è sorto il diritto al rimborso. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Scarlino almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione bimestrale di cui all'art. 6, comma 3.*
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.
4. *Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 9 comma 9 del presente regolamento.*

Art. 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n°546 e successive modifiche.

Comune di Scarlino

Via Martiri d'Istia, 1

58020 Scarlino (Gr)

Tel. 0566 38511 Fax 0566 37401

comunediscarlino.protocollo@legalmail.it

www.comune.scarlino.gr.it

Partita Iva 00186560538

Codice Fiscale 80001830530



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Art. 13 Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dal 1 luglio 2012.

Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n° 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n° 296 e il Regolamento delle entrate approvato dal Consiglio Comunale di Scarlino.
3. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, a norma dell' art. 13 comma 15 quater D.L. 201/2011, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione, effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*
4. *Per i fatti accaduti precedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano le disposizioni vigenti al momento dei fatti stessi.*
5. *Le modifiche di cui all'art. 4 del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2022, pertanto, resta vigente per il solo anno 2021, l'art. 4 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.06.2012 e successivamente modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 4 del 15.03.2013 e n. 59 del 29.12.2014, così come di seguito integralmente riportato:*

Comune di Scarlino

Via Martiri d'Istia, 1

58020 Scarlino (Gr)

Tel. 0566 38511 Fax 0566 37401

comunedisarlino.protocollo@legalmail.it

www.comune.scarlino.gr.it

Partita Iva 00186560538

Codice Fiscale 80001830530



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

“Articolo 4 -Esenzioni”:

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Scarlino;*
- b) i minori entro il sedicesimo anno di età;*
- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;*
- d) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali. Per ogni iniziativa il settore organizzatore dell'evento provvederà a definire l'elenco degli operatori e dei soggetti interessati;*
- e) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;*
- f) coloro che prestano attività lavorativa presso le strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2;*
- g) i soggiorni effettuati da lavoratori dipendenti per motivi di lavoro; la ricorrenza di detta condizione deve essere certificata a cura del datore di lavoro e del lavoratore;*
- h) i pernottamenti effettuati in bassa stagione, intendendo per tale il periodo che va **dal 1 settembre al 30 aprile**;*
- i) coloro che soggiornano per motivi di studio o ricerca, qualora il progetto sia sostenuto dall'Ente*

Comune di Scarlino

Via Martiri d'Istia, 1

58020 Scarlino (Gr)

Tel. 0566 38511 Fax 0566 37401

comunediscarlino.protocollo@legalmail.it

www.comune.scarlino.gr.it

Partita Iva 00186560538

Codice Fiscale 80001830530